

TORNATA DEL 13 GENNAIO 1859

PRESIDENZA DEL GENERALE QUAGLIA, DECANO D'ETA.

SOMMARIO. *Continuazione della votazione per la costituzione dell'ufficio di Presidenza — Nomina dei quattro segretari, e dei due questori — Inseidamento dell'ufficio di Presidenza, e discorso del presidente — Presentazione di due disegni di legge del ministro per l'interno: sull'amministrazione provinciale e comunale, e per modificazioni alla legge sulla guardia nazionale — Nuova relazione sull'elezione del collegio di Strambino — Osservazioni del deputato Crotti — Sono respinte le conclusioni per la proposta convalidazione — Altra relazione sulla seconda votazione per la stessa nomina, e conclusione per l'annullamento — Opposizioni e proposizioni diverse dei deputati Chiaves e Crotti — L'elezione è annullata — Il presidente incarica il deputato Correnti della redazione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Presentazione di due disegni di legge del guardasigilli, l'uno per la formazione di una classe temporanea nella Corte d'appello di Casale, l'altro relativo all'esercizio della professione di procuratore.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

COTTA-RAMUSINO, segretario iunior, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

CONTINUAZIONE DELLA NOMINA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA.

PRESIDENTE. Secondo reca l'ordine del giorno, dovendosi dare termine alla nomina dei membri dell'ufficio definitivo di Presidenza, io prego i signori deputati a scrivere la loro scheda per l'elezione dei quattro segretari.

(Si procede all'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	113
Maggioranza	57
Louaraz ebbe voti	67
Cavallini Gaspare	66
Monticelli	59

Questi, avendo ottenuto la maggioranza, sono proclamati segretari.

Ebbero successivamente maggiori voti i seguenti deputati: Borson, 35 — Beolchi, 29 — Revel-Genova, 29 — Corsi, 29 — Cais, 27 — Saracco, 15 — Buttini, 12 — Grixoni, 10.

Gli altri andarono dispersi.

Ora si procederà alla nomina del quarto segretario; la votazione è ancora libera.

Risultamento dello squittinio:

Presenti e votanti	109
Maggioranza	55

Ottennero voti:

Borson	64
Beolchi	36

Gli altri voti andarono dispersi.

Per conseguenza il deputato Borson, avendo riportato il maggiore numero di voti, è proclamato segretario della Camera.

Ora si passerà alla nomina di due questori.

Risultamento della votazione:

Votanti	109
Maggioranza	55
Serra Orso	64
Del Carretto	54
Chiavarina	51
Brignone	19
Farina Maurizio	8

Gli altri voti andarono dispersi.

Il solo deputato Serra, avendo ottenuto la maggioranza richiesta, è proclamato questore.

Si passa alla votazione per la nomina dell'altro questore.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	116
Maggioranza	59
Del Carretto	61
Chiavarina	54

Il deputato Del Carretto resta quindi proclamato questore.

L'ufficio definitivo rimane quindi composto come segue:

Rattazzi, *presidente*.

Depretis, Tecchio, *vice-presidenti*.

Louaraz, Cavallini Gaspare, Monticelli, Borson, *segretari*.

Orso Serra, Del Carretto, *questori*.

Colla votazione testè compiuta essendo terminate le funzioni dell'ufficio provvisorio, io mi credo in dovere d'invitare i membri dell'ufficio definitivo a venire ad occupare i loro posti.

(*Il presidente Rattazzi sale al banco della Presidenza. Il presidente decano, prima di lasciare il Seggio lo abbraccia e lo bacia. I segretari ed i questori vanno ad occupare i loro stalli.*)

Presidenza del presidente avvocato RATTAZZI.

DISCORSO DEL PRESIDENTE.

PRESIDENTE. Le prime parole che a voi rivolgo debbono esprimervi le sincere mie grazie per l'alto onore che mi conferiste. A voi le rendo, non per compiere un semplice atto di doverosa convenienza, non pel solo intento d'imitare coloro che prima di me salirono questo onorevolissimo Seggio; ve le rendo perchè corrispondono ad un sentimento da cui è profondamente l'animo mio compreso. La spontanea vostra dimostrazione mi ha vivamente commosso, e sarei ingrato se tardassi ad altamente dichiararlo.

Mi ha commosso, perchè mi è pegno della vostra stima e della vostra benevolenza, che sopra ogni cosa io apprezzo, e questo pegno mi è tanto più grato e prezioso perchè, venendomi dato dopo che io presi per vari anni una parte all'amministrazione della cosa pubblica, mi rassicura che l'esercizio del potere non ruppe i nostri vincoli, non indebolì le nostre amicizie politiche.

Mi ha commosso, perchè, rappresentanti voi della nazione, gelosi e costanti custodi delle nostre libertà e della indipendenza nazionale, coi vostri suffragi mi deste una solenne ed irrefragabile testimonianza che riconoscete l'amore grandissimo che io porto e per quelle e per questa.

Ma, nell'atto che a voi mi professo gratissimo per l'onore conferitomi, non vi nascondo che sento pure quanto sia grave e difficile l'ufficio che mi viene imposto; e lo sento siffattamente che se avessi dovuto dare ascolto soltanto all'inclinazione dell'animo mio, non avrei esitato un istante a pregarvi di avermene per iscusato.

Ma nelle condizioni presenti ho respinto recisamente da me, come colpevole, questo pensiero. Non è quando l'orizzonte è mal sicuro; quando il Governo, fra gli ostacoli che lo circondano, procede animoso e tiene alta ed incontaminata la bandiera nazionale; quando ogni cittadino, facendo atto di abnegazione, d'ogni considerazione personale, deve prestare il concorso dell'opera e della vita sua a pro del paese, non è in simili frangenti che io potevo onestamente ritrarmi e riconsuare quel servizio al quale mi chiamaste. No, onorevoli colleghi, io rimarrò al posto che la vostra fiducia mi ha

assegnato, e cercherò, coll'efficacia del buon volere, di supplire alla debolezza delle mie forze.

D'altra parte ho piena e sicura fede nel vostro senno e nell'illuminato vostro amore di patria, e sono certo che il compito mio sarà più facile, appunto perchè sono più grandi le difficoltà che ci attorniano.

I giorni che corrono sono gravi e richiederanno dal canto nostro grandi sacrifici. Fra questi il primo che la patria attende da noi è di mettere in disparte ogni sentimento di suscettività personale, di porre fine ad ogni scissura di partiti, di unire tutti in un solo e comune pensiero.

La divisione delle parti, necessaria e opportuna negli Stati liberi nei tempi tranquilli, è fatale nei momenti in cui dobbiamo combattere un pericolo comune.

L'esperienza del passato ci è dolorosa maestra: non rinnoviamo gli antichi errori, non facciamo che un'altra volta la storia ci abbia a dichiarare impotenti, perchè fummo divisi. (*Bravo! Bene!*)

L'Italia tutta, che ha rivolti i suoi sguardi verso questo Parlamento, e che ha riposto in noi un'immensa fiducia, non ci fa solo sentire le sue grida di dolore, ma ci invia pure un consiglio: ci consiglia di essere concordi e prudenti. (*Vivi segni di approvazione*)

A concordia e prudenza ci chiamava altresì, ora non è molto, e in un solenne momento, la voce autorevole del Principe. Noi non saremo indifferenti a quel consiglio ed a questa voce. Noi procederemo uniti, ispirati da un solo e medesimo sentimento, dal desiderio di promuovere il bene della patria; non ci lasceremo sviare da questo cammino, e potremo così efficacemente cooperare al compimento della grande opera cui sono rivolte le cure del generoso nostro Sovrano, di quel Re che, prode soldato e lealissimo principe, come ottenne l'impero di tutti i nostri cuori, così seppe acquistare la stima di tutti i popoli civili e destare sì grandi speranze. (*Applausi prolungati da tutte le parti*)

PROGETTI DI LEGGE: 1° AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE; 2° MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA GUARDIA NAZIONALE.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno e degli esteri.* Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge pel riordinamento dei comuni e delle provincie (Vedi vol. *Documenti*, pag. 5), come pure un altro progetto contenente alcune modificazioni alla legge sulla guardia nazionale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 5.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questi progetti.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Se la Camera lo crede, posto che siamo ancora in tempo, si potrebbe udire la relazione intorno

alle due elezioni rimaste sospese di Strambino e di Puget-Theniers. Io perciò pregherei il relatore della prima a recarsi alla ringhiera.

CASTAGNOLA, relatore. In seguito alla relazione che ho avuto l'onore di fare l'altro giorno sull'elezione del collegio di Strambino, la Camera deliberava di sospendere ogni giudizio sulla convalidazione di questa elezione, fintantochè si fossero esaminate le schede che sono state depositate nella Segreteria. Ora credo conveniente di riassumere lo stato della questione a seguito dell'ultima relazione che ho avuto l'onore di fare.

I votanti che presero parte al primo squittinio erano 356. Il IV ufficio ebbe a riconoscere che cinque schede erano nulle; quindi, a termine dell'articolo 91 della legge elettorale, bisognava detrarre queste cinque schede dal numero di 356.

Si aveva dunque un risultato di 351 voti; bisognava quindi vedere se il marchese Birago avesse riportato più della metà di questi voti. Il marchese Birago aveva riportato 172 voti incontestabilmente; di più l'ufficio ha creduto che al medesimo si dovessero attribuire altre quattro schede di quelle dichiarate dubbie o nulle dagli uffici del collegio di Strambino.

Pertanto egli avrebbe 176 voti. Ora, la metà di 351 è 175 e mezzo: pertanto l'ufficio ha creduto che, siccome al marchese Birago dovevano attribuirsi 176 voti, lo stesso dovesse dichiararsi regolarmente eletto alla prima votazione, giacchè 176, come ho già avuto l'onore di dire, è qualche cosa più di 175 e mezzo.

Come ho accennato l'altra volta, io apparteneva alla minoranza. Credo ora mio debito di rassegnare alla Camera una osservazione, la quale penso possa essere decisiva nella questione.

Tra le schede che vennero annullate dal IV ufficio, le quali alcuni sostengono che debbano attribuirsi all'avvocato Leone, ve ne ha una che dice *Lilone avvocato di Piverone*. L'ufficio credette di dovere annullare questa scheda, perchè non constava al medesimo che uno solo fosse l'avvocato Leone, e dubitava che ve ne potessero essere degli altri in quel distretto. Però, avendo io preso informazioni da due nostri colleghi, uno dei quali è elettore in quello stesso collegio, cioè l'onorevole Benintendi, e l'altro abita in quella provincia, cioè il deputato Marco, venni assicurato che non vi è nella provincia di Ivrea e in quel distretto elettorale nessun altro avvocato Leone se non l'attuale candidato della cui elezione si parla. Parmi che questa circostanza sia influentissima, perchè allora io ritengo che questa scheda, la quale dice *Lilone avvocato di Piverone*, non abbia a ritenersi nulla, tanto più che è cosa certa che lo stesso è sindaco di Piverone, per cui quella qualificazione di *Piverone* dimostra che si è voluto impartire il voto all'avvocato e cavaliere Leone. Se questa scheda adunque si ammette come valida, allora i voti nulli non sarebbero più cinque ma unicamente quattro, talechè, detrarre da 356 voti 4 voti, noi avremmo allora un residuo di 352 voti. La metà di 352 è precisamente 176; ora per essere eletti al primo squittinio è necessario a-

vere più della metà dei voti. È necessario adunque che uno dei candidati abbia riportato 177 voti.

Ora il marchese Birago non avrebbe riportato che 176 voti, per cui, a mio giudizio, non potrebbe lo stesso proclamarsi eletto al primo squittinio.

Ho creduto conveniente di sottoporre queste osservazioni alla Camera. Osservo però che non dico questo a nome del IV ufficio, che non mi ha dato a tale proposito verun mandato, che anzi la maggioranza del medesimo è forse contraria alla mia opinione; ma furono tali osservazioni da me sottoposte alla Camera unicamente perchè privatamente le attinsi da quei due onorevoli colleghi, dei quali ho testè declinato il nome, e perchè questa è la mia convinzione in proposito.

CROTTI. Domando la parola.

I compilatori della nostra legge elettorale capivano benissimo che i nostri contadini non sapevano scrivere molto bene l'italiano, e principalmente i nomi propri che si pronunciano in piemontese in un modo e si scrivono in italiano in un altro, come sarebbe, ad esempio, quello del candidato marchese Birago, il quale comunemente nel nostro dialetto si dice *marches Birag*; stabilirono nell'articolo 89 non la necessità che il nome sia scritto con ortografia, e dirò nemmeno in un modo molto intelligibile, ma soltanto che vi sia un'indicazione sufficiente della persona eletta; ed è su questa base che io ho proceduto l'anno scorso nella disamina delle schede contestate relativamente a molti colleghi che siedono nel Parlamento, fra cui i deputati Borrella, Orso Serra ed altri; io ho sempre votato nel senso largo della legge, quando trovai qualche parola che indicava l'intenzione degli elettori, e spero che la Camera se lo ricorderà.

Colla stessa lealtà ed imparzialità ho esaminato nell'ufficio le schede dubbie, di cui è caso, e ne ho preso nota.

La prima dice signor marchese *beraco di Vischie*, ed io dico che spetta al marchese Birago di Vische; la seconda il signor *marchese berac'* o *berai*, perchè vi è una virgola sull'ultima sillaba e potrebbe suonare *i*; la terza *Biraco marchasi*, o questa pure indica il marchese Birago; la quarta *Biroco marcieze di Visci*, qui manca un *h* perchè il nome sia quello di marchese di Vische chiaramente indicato; la quinta *marche Berochii* non è certamente relativa ad altri che al marchese Birago; l'ultima, *marchese Brira*, e questa è la sola che non riconosco valida, ma le altre cinque le trovo tutte applicabili al marchese Birago.

Quanto poi alle schede spettanti al cavaliere Leone, quella che dice *Lilone Anrico sindaco* non vi è il menomo dubbio che non voglia dire il cavaliere Leone; la seconda è quella di *Lilone avvocato di Piverone*, e qui faccio un'osservazione al signor relatore, il quale mi pare abbia detto, accennando questa scheda per togliere una delle cinque nulle, che questo nome era pure indicato come sindaco di Piverone, osservo che la scheda dice soltanto *Lellone avv. di Piverone*; cosicchè, se non vi sono altri avvocati Leone, credo che la scheda gli si

debba attribuire, ma se ve ne sono altri, essa deve essere nulla. La terza dice *Leone sindaco di Pivero*, e questa gli si deve riferire perchè vuole indicare sindaco di Piverone.

In conseguenza io sono d'avviso che si debbano aggiungere le cinque schede alle 172 già ottenute dal marchese Birago, il quale avrebbe così ottenuto la maggioranza dei voti e più della metà del numero dei votanti; epperò mi unisco alla maggioranza dell'ufficio onde dichiarare buona l'elezione fatta in capo del marchese Birago fin dal giorno 11 luglio scorso.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio che sono perchè si debba considerare come eletto a deputato di Strambino fu dalla prima votazione il marchese Birago di Vische.

(Fatta prova e controprova, sono rigettate.)

Do ora la parola al relatore per riferire sulla seconda votazione.

CASTAGNOLA, relatore. Per incarico dell'ufficio IV riferirò ora sulle operazioni del secondo squittinio.

Relativamente ad esso si sollevarono numerose contestazioni e proteste, le quali si possono ridurre a tre capi.

In primo luogo si appunta quell'operazione perchè siansi ammessi a votare elettori tra l'uno e l'altro appello; in secondo luogo perchè siensi apprezzate male alcune schede dall'ufficio della sezione di Azeglio (ed in sostanza questo secondo appunto non è che la ripetizione di quello che già si fece valere per l'operazione di primo squittinio); in terzo luogo si pongono innanzi numerose obiezioni, perchè, come si dice in una protesta, della quale credo conveniente dare lettura, si rifiutò l'accesso della sala a molti elettori che vi avevano diritto, ed invece se ne ammisero degli altri che non potevano votare. Sarà quindi conveniente che la Camera intenda la lettura di questa protesta la quale è firmata da molti elettori.

Non leggerò il primo reclamo, perchè il medesimo si riferisce alle operazioni del primo squittinio, sulle quali ha testè pronunziato la Camera.

2° Per essersi l'ufficio elettorale definitivo di Azeglio, nella chiamata degli elettori di detto borgo, valso delle liste elettorali del 1858, mentre nella prima chiamata lo stesso ufficio erasi valso delle liste del 1857.

« Questa lista degli elettori di Azeglio, decretata al 13 luglio, fu pubblicata la vigilia del ballottaggio, porta sei cancellazioni e due nuovi iscritti, e così mancò, a chi si credeva in condizione d'intervenire all'elezione, il tempo indispensabile per ricorrere in appello, a mente dell'articolo 55 della legge elettorale.

« 3° Per non essersi ammessi a votare quattro dei sei elettori cancellati dall'intendente, i quali si presentarono all'ufficio definitivo colla fede d'aver appellato dal detto decreto, a norma dell'articolo 55 precitato, sebbene informati soltanto il giorno precedente del disposto del decreto.

« 4° Per essersi ammessi a votare, come portati sulle liste del 1858, il giudice e l'esattore locali, senza che

risulti abbiano i medesimi fatto sei mesi prima dichiarazione di trasferito domicilio, a norma dell'articolo 17. »

Su questi vari appunti riferirò quali furono le deliberazioni del IV ufficio.

Il primo appunto consiste in che si ammisero elettori a votare fra il primo ed il secondo appello.

Il IV ufficio crede che non si debba fare conto di questa circostanza, avvegnachè la giurisprudenza seguita dalla Camera in casi simili non riconosce che un tale fatto possa viziare l'elezione, mentre fino a tanto che non è dichiarata chiusa la votazione si possono ammettere fra l'uno e l'altro appello anche gli elettori a dare il loro suffragio.

Relativamente alla seconda questione, cioè quella di vedere se furono bene o male apprezzate le schede, egli è da ritenersi che l'ufficio di Azeglio ha creduto di dover annullare sette schede, le quali, secondo alcuni elettori, debbono attribuirsi al marchese Birago. Queste sette schede le ha unite al relativo verbale onde potessero venire sottoposte alla Camera. Di più egli aveva menate buone due schede al marchese Birago; ma siccome su queste sorsero dei reclami per parte di alcuni elettori, anche queste due schede si trovano unite al verbale. Sorsero poi altre contestazioni sopra treschede, le quali vennero attribuite dall'ufficio al cavaliere Leone e sulle quali sorsero egualmente delle contestazioni per parte di alcuni elettori. L'ufficio IV ha esaminato tutte queste dodici schede, e quanto alle cinque che l'ufficio di Azeglio aveva attribuito od al marchese Birago od al cavaliere Leone, l'ufficio IV unanime ha creduto che fosse il caso di confermare la decisione dell'ufficio elettorale, avvegnachè vi ha trovato sufficienti indicazioni. Queste schede sono del tenore seguente: *Birago marchese di Vische; marchese Birago; avvocato Carlo Leone di Piverone; Chevere Leone; vocato Leone sindaco di Piverone.*

L'ufficio ha dunque creduto che, trattandosi di una votazione di ballottaggio tra il cavaliere Leone ed il marchese Birago, vi sieno sufficienti indicazioni per attribuire queste schede od all'uno od all'altro, secondo che fece l'ufficio elettorale di Azeglio.

Portò in seguito il suo giudizio sopra le sette schede, le quali vennero annullate dall'ufficio elettorale di Azeglio: esse sono del tenore seguente: *marchese di Vische, marchese di Vische, marchese di Vische*; ed egli è da ritenersi che queste tre prime schede sono scritte non solo ortograficamente, ma anche, si può dire, calligraficamente: succedono altre che dicono: *signor marchese Vische, manghesto Vische, sig marchese*; segue una parola assolutamente inintelligibile, e poi: *Vische — il signor marchese ferraio.*

In quanto alle prime cinque schede vennero ammesse all'unanimità dall'ufficio; sorsero contestazioni sulle ultime due, una delle quali dice: *signor marchese*, quindi una parola inintelligibile, e poi: *Vische* e l'altra: *il signor marchese ferraio.* Però a grande maggioranza vennero ammesse anche queste due schede. In

quanto a quella che dice: *signor marchese Vische*, con una parola inintelligibile frammezzo, si è creduto che vi fosse sufficiente indicazione per dimostrare che volevasi dare il voto al marchese Birago, come pure si è ammesso quella che dice: *signor marchese ferraio*, perchè ha creduto che in un ballottaggio tra un marchese ed un cavaliere, allorchando è sufficientemente dimostrata la qualità di marchese, è dimostrato a chi l'elettore ha voluto dare il suo voto.

Se si ammettono tutte queste sette schede, come la maggioranza propone, è da ritenersi che il numero dei voti riportati dal marchese Birago, invece di essere di 177, deve essere portato a 184, epperò la differenza tra i voti riportati dal marchese Birago e quelli ottenuti dal suo competitore, cavaliere Leone, non sarebbe che di tre, avendone avuti il secondo 187.

Questo primo esame adunque da per se solo non sarebbe sufficiente per invalidare la decisione presa dal collegio di Strambino, ma questo risultato, congiunto all'esame delle altre questioni, può benissimo avere l'effetto di produrre l'annullamento di detta elezione, siccome andrò ora esponendo.

Riferirò adunque adesso quale fu l'opinione del IV ufficio relativamente al terzo appunto.

Questo terzo appunto si può dividere in due parti. La prima parte è quella che si riferisce all'avere il collegio di Azeglio nella prima votazione usata la lista del 1857, ed all'essersi servito invece delle liste del 1858 nella seconda votazione.

In primo luogo ha esaminato l'ufficio se di questo fatto si avesse una prova sufficiente, e le fatte indagini condussero a crederlo provato abbastanza.

Infatti, dalle contestazioni promosse avanti all'ufficio elettorale da quei quattro i quali chiedevano di essere ammessi a votare sebbene cancellati dall'intendente, perchè dicevano di avere appellato da quel decreto; dal contraddittorio in cui si registrarono le loro domande e le risposte dell'ufficio elettorale inserito nel processo verbale, viene a risultare che le liste si approvarono definitivamente dall'intendente generale il 13 luglio dell'anno ora scorso. Ora, se si ritiene che la prima votazione ebbe luogo all'11 dello stesso mese, e la seconda al 15, e che nel frattempo si decretarono dall'intendente generale le liste, si ha la prova la più evidente che nel giorno 11 non si potè votare sulle liste del 1858.

Che poi nel giorno 15 l'ufficio di Azeglio si servisse delle liste elettorali del 1858 risulta all'evidenza da che si vollero esclusi dalla votazione quei quattro che appunto erano stati in questa lista cancellati.

Il fatto adunque fu creduto dall'ufficio sufficientemente accertato.

Posto il fatto, conviene ora esaminare quali possano esserne le conseguenze sulla elezione di cui si tratta. Forse si potrà dubitare che, secondo l'articolo 54 della legge elettorale, non sia da censurarsi l'ufficio elettorale di Azeglio perchè abbia cambiato di lista alla seconda votazione, avvegnachè quell'articolo dice:

« L'elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali come avanti decretate. »

Sembra in certo modo secondo questo articolo, che le liste appena decretate definitivamente dall'intendente generale debbano essere messe in opera, qualunque sia il tempo in cui segua l'operazione del ballottaggio.

Però l'ufficio IV unanime ha riconosciuto che l'operazione di ballottaggio non è che il complemento della prima operazione, che la prosecuzione è la conseguenza della prima, e che pertanto non si potevano durante il tempo in cui questa votazione non era ancora compiuta, cambiare le condizioni delle cose.

Per questo motivo l'ufficio ha creduto che, siccome si era cominciata l'operazione sulla lista del 1857, la medesima doveva essere finita sulla stessa lista. Ed è poi rimasto confortato in questa opinione nel vedere che la Camera nell'ultima sua adunanza ha preso una identica decisione. Quando si trattò dell'elezione di Oristano, sulla quale riferì l'onorevole Falqui-Pes, la Camera sentì a trattare la medesima questione. In una delle cinque sezioni che compongono quel collegio si era fatta la votazione sulla lista del 1857. Nella sera del giorno 11 luglio arrivò la nuova lista decretata definitivamente dall'intendente generale. Allora i nuovi iscritti si presentarono dal sindaco onde ritirare il certificato d'iscrizione, ed il sindaco si rifiutò di rilasciarlo, dicendo che, giacchè era stata cominciata l'elezione sulla lista del 1857, secondo questa doveva pure essere l'elezione terminata.

Reclamarono essi presso l'ufficio elettorale, il quale respinse i loro reclami. La questione venne per conseguenza portata alla Camera, e questa ha deciso approvando l'operato di quell'ufficio, perchè così testualmente si espresse l'onorevole relatore, siccome l'elezione si era cominciata sopra una lista, bisognava cziandio sulla medesima ultimarla. La questione adunque è la medesima; epperò l'ufficio, ripeto, è rimasto anche confortato nel proprio avviso dalla decisione che già prese in proposito la Camera.

Rimane poi l'altra questione che deriva dall'avere escluso quei quattro i quali si presentavano muniti di un atto d'appello.

A questo riguardo sarà conveniente di dare lettura del processo verbale dal quale risultano i motivi per cui l'ufficio elettorale ha creduto di non doverli ammettere.

Prima però di ciò fare, io mi credo in dovere di richiamare alla Camera la disposizione dell'articolo 59 della legge elettorale, secondo la quale « l'appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato dalle liste ha un effetto sospensivo. »

Si presentarono adunque questi quattro elettori, o, per meglio dire, il signor conte d'Harcourt presentò l'atto d'appello dei medesimi.

Nel verbale si legge:

« L'ufficio si fa debito di osservare che il signor conte d'Harcourt presentò a quest'ufficio di presidenza uno

scritto con cui Riconda Giuseppe, don Manfredo Credo Carlo, Nicolotti Giovanni e Vignono Carlo chiedono di essere ammessi a votare, unendo a tale domanda quattro atti d'appello per parte dei medesimi sporti.

« E l'ufficio, ricevute ed esaminate tali carte, posta ai voti nel suo seno l'ammissione o reiezione di tale domanda, deliberò pella negativa, appoggiato alle seguenti ragioni :

« Che un'eccezione alla regola generale di non essere ammissibile a votare altra persona che gl'iscripti nelle liste elettorali, se è fatta a favore di chi è munito di atto d'introduzione in appello, tale eccezione include necessariamente che l'atto sia regolare, valido ed attendibile.

« Che nella fattispecie alla validità ed attendibilità dei presentati atti osta :

« 1° L'essere tre dei medesimi, cioè quelli intestati ai signori Nicolotti Giovanni, Vignono Carlo e Riconda Giuseppe, mancanti di firma, tanto del preteso appellante che di procuratore, motivo per cui sono inattendibili e nulli ed in contravvenzione aperta del disposto degli articoli 59 e 60 del regio editto 29 ottobre 1847 ed altre vigenti leggi e disposizioni.

« 2° L'essere tutti mancanti delle volute intimazioni per costituire una vera e compiuta introduzione d'appello, mentre, oltre l'intimazione all'intendente generale, avvisa l'ufficio indispensabile quella alla parte interessata, articolo 55, quale nella fattispecie è il Consiglio comunale di Azeglio, come quello che ebbe (e non l'intendente generale) nella sua decretazione definitiva della lista elettorale 16 maggio 1858 a cancellare dalla medesima gli individui soprannominati ;

« 3° Il difetto di termine, ossia intervallo tra il decreto appellato e la pretesa introduzione d'appello ; essendo regola generale che tra la sentenza e l'atto di appello debba, sotto pena di nullità ed inattendibilità, decorrere un termine dalle regole di procedura stabilito al minimo di almeno tre giorni, quale intervallo manca in concreto per essere il decreto appellato del 13 corrente, e l'atto d'appello alla Corte d'appello del giorno d'oggi 15.

« Quindi l'ufficio, ritenendo inattendibile la domanda di cui sopra, la cui recezione potrebbe causare nullità dell'operazione elettorale, la medesima respinge come sopra respinse, restituendo al signor conte d'Harcourt i quattro atti predetti, e mandando inserirsi al presente verbale l'atto di domanda. »

L'ufficio IV ha creduto che non sia da approvare l'operato dell'ufficio elettorale di Azeglio, allorquando respingeva la domanda dei quattro elettori i quali si presentavano muniti di un atto d'appello.

L'ufficio elettorale ha voluto esercitare quelle attribuzioni che unicamente sono dalla legge devolute alle Corti d'appello. Eravi appello alla decisione dell'intendente, e secondo la legge elettorale spettava alla Corte d'appello l'esaminare se bene o male avesse l'intendente deciso ; sollevandosi una questione sulla validità dell'appello, egli è precisamente il giudice d'appello quello che deve esaminarla.

È sembrato quindi al IV ufficio che l'ufficio elettorale di Azeglio eccedesse la propria competenza, poichè, dal momento che questi atti d'appello erano presentati, dovevano gli individui accennati essere ammessi a votare, o tutto al più, se mai questi quattro voti potovano essere influenti, era il caso allora che la Camera soprasedesse all'approvazione dell'elezione fino a che la Corte di appello di Torino avesse in proposito pronunciato ; ma sicuramente non si poteva ammettere nell'ufficio di Azeglio la facoltà di vedere se un atto era fatto in regola o se al contrario tale non era.

Di più osservò anche il IV ufficio che per parte dei quattro elettori si è fatto tutto quello che stava in loro, dovendosi ritenere che il ballottaggio ebbe luogo il giorno 15 ; che le liste le decretava l'intendente d'Ivrea il giorno 13 ; che essi pertanto non poterono avere cognizione della loro esclusione se non nel giorno 14 a sera o nel giorno 15 ; quindi era impossibile che in quel tempo potessero avere già fatto certificare l'atto di appello e all'intendente generale e al Consiglio comunale, siccome pretendeva l'ufficio di Azeglio. Per questi motivi adunque l'ufficio IV ha creduto che non fosse da approvarsi l'operato di quell'ufficio elettorale.

Riferite adunque quali furono le decisioni del IV ufficio sopra le varie questioni che si sono sollevate, egli è d'uopo adesso di farne l'applicazione al caso concreto, e vedere se l'elezione della quale si tratta debba ritenersi per valida o no. L'ufficio IV ad unanimità propone che, pei vizi stati accennati, abbia a dichiararsi nulla l'elezione in questione ; perchè, dal momento che bisognava accrescere cinque o sei voti al marchese Birago, secondo crederà la Camera, ed anzi sette, siccome propone la maggioranza dell'ufficio ; dal momento che risulta che diversi elettori vennero esclusi a seguito di queste nuove liste che unicamente si misero in pratica per il ballottaggio e non per la prima votazione, e che furono ammessi a votare nel ballottaggio altri elettori che non poterono prendere parte all'altra votazione ; dal momento che furono esclusi quelli che si presentavano muniti di un atto d'appello, credette che non fosse il caso di poter convalidare questa elezione, perchè veramente riesce difficile il sapere chi dei due candidati abbia riportato la maggioranza, od a chi dei due sarebbe appartenuta se realmente fossero stati ammessi all'urna tutti quelli che vi avevano diritto, o fossero stati dalla medesima esclusi altri che non vi si dovevano avvicinare. »

Per questi motivi adunque unanime l'ufficio IV mi commette di proporvi l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio di Strambino.

CHIAVES. Sorgo a combattere le conclusioni del IV ufficio relativamente a quest'elezione.

Non parlo del primo appunto che venne fatto alla proclamazione dell'ufficio elettorale di Strambino concernente il fatto dell'ammissione di altri elettori alla votazione tra il primo ed il secondo appello, perchè a questo riguardo sono dell'avviso stesso dell'onorevole relatore ; ma, venendo agli altri due appunti, credo che

le censure, le quali vennero fatte all'operato dell'ufficio di Strambino, e che vennero menate buone dal IV ufficio, non si trovino fondate al disposto della legge elettorale.

Il primo appunto si è che la prima votazione siasi compiuta sulle liste elettorali del 1857, e che la seconda votazione, quella di ballottaggio, siasi fatta sulle liste elettorali del 1858.

Se il caso già deciso da questa Camera nella tornata di ieri l'altro fosse identico assolutamente a quello di cui ora ci occupiamo, certo, per quanto la mia convinzione potrebbe essere contraria, io non avrei che ad inchinarmi al voto emesso dalla Camera, nè proferirei motto in codesta questione; ma egli è che fra la specie la quale venne invocata dall'onorevole relatore e quella di cui ci occupiamo, si è da notare una grande diversità. Infatti trattavasi in quella non già di decidere sopra una votazione la quale si fosse per la prima parte compiuta sulle liste elettorali del 1857, ma bensì sopra una votazione la quale erasi, e nella prima e nella seconda parte, compiuta sulle stesse liste elettorali del 1857, mentre già si fossero pubblicate o dovessero essere pubblicate le liste elettorali del 1858. E la Camera disse non esservi in ciò irregolarità tale che fosse capace di rendere nulla l'elezione. Ed io ritengo i motivi i quali furono fatti precedere alla decisione dell'ufficio che allora riferiva alla Camera su quell'elezione, e quei motivi accennano a che l'elezione fatta sulle stesse liste, sia per la prima votazione che pel ballottaggio, debba riputarsi irregolare, ma pur tuttavia l'irregolarità non sia tale da rendere nulla l'elezione.

Diffatti veggio che quell'ufficio, trattando del quinto appunto che veniva fatto a quella elezione, diceva che, *se si volesse anche irregolare l'operato, l'ufficio ha considerato che l'irregolarità non è già imputabile all'ufficio provvisorio nè al definitivo, bensì alla poca cura dell'autorità nel non avere trasmesse in tempo le liste del 1858.*

Dunque la Camera decise una specie in cui si trattava di vedere se era regolare l'elezione fatta sopra le stesse liste elettorali, tanto per la prima votazione che pel ballottaggio, mentre nel frattempo potessero essere pubblicate le liste del 1858; e la Camera non credette ciò bastevole a fare nulla l'operazione; ma con ciò non pregiudicò per nulla alla questione che è formulata in questi termini: dato che la prima votazione siasi compiuta sulle liste del 1857, e la seconda votazione, quella di ballottaggio, siasi compiuta sopra queste nuove liste elettorali, debitamente pubblicate, dovrà dirsi questo fatto bastevole ad indurre la nullità dell'elezione? Io per verità non lo credo, ed ogni dubbio in proposito mi viene tolto dal disposto chiaro della legge elettorale.

L'onorevole relatore invocava il disposto dell'articolo 54 di questa legge: ebbene, si è appunto su questo articolo, aggiuntovi il disposto del precedente, che veggio fondata la validità dell'elezione.

L'articolo 54 è così concepito:

« L'elezione dei deputati, in qualunque periodo del-

l'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate. »

L'articolo precedente dice che:

« Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli (cioè si saranno fatte le cancellazioni e le aggiunte occorrenti), l'intendente generale procederà alla decretazione definitiva delle liste con fare pubblicare ed affiggere il suo decreto e la tabella delle rettificazioni state approvate. »

Ciò si era fatto prima del ballottaggio che ebbe luogo nel collegio di Strambino; dunque tali liste, dal momento che venivano pubblicate, dovevano avere il loro effetto, e naturalmente, dal punto in cui una lista è decretata e pubblicata, attribuisce il diritto a coloro che vi sono aggiunti di esercitare l'ufficio d'elettore, e toglie a coloro i quali non vi sono compresi il diritto di esercitare tale ufficio.

L'onorevole relatore diceva: il ballottaggio non è che il complemento della prima operazione, quindi coloro che presero parte alla prima votazione dovevano pure prendere parte al ballottaggio.

O vado grandemente errato, o l'errore vuoi, come io credo, attribuire all'onorevole relatore.

Dal punto in cui la lista è debitamente pubblicata toglie, od aggiunge immediatamente, *ipso iure*, un diritto, e naturalmente non si può esercitare questo diritto da chi non lo ha più, nè si può togliere questo diritto a colui che l'abbia. Quanto meno, sarebbe necessario vi fosse nella legge elettorale un disposto il quale dicesse: gli effetti però del decreto e della pubblicazione delle liste elettorali saranno sospesi nel caso in cui vi sia ballottaggio. Siccome allora tratterebbesi di andare contro gli effetti naturali della legge, ci vorrebbe un disposto chiaro della legge medesima il quale desse luogo a questa sospensione. Ora, non trovo nella legge elettorale un articolo il quale dia luogo a questa sospensione: per conseguenza ritengo fermamente che quando, dopo una prima votazione, vi sia una pubblicazione debitamente fatta di liste elettorali prima del giorno del ballottaggio, abbiano diritto di accostarvisi coloro i quali furono per decreto dell'autorità competente ammessi nel novero degli elettori.

Credo quindi che gli appunti a questo riguardo fatti dall'ufficio IV alle operazioni dell'elezione di Strambino non sieno sussistenti.

Vengo ora al secondo degli appunti che posi in contestazione.

Si presentarono al collegio elettorale di Strambino, il giorno del ballottaggio, elettori con certe dichiarazioni, dalle quali sembra volessero fare risultare che essi avevano introdotto appello dalla decisione dell'intendente generale, e che quindi questo decreto dell'intendente generale, doveva essere sospeso in forza dell'articolo 59, onde in virtù dell'articolo stesso sostenevano dovere essere ammessi a votare. Però abbiamo udito nei motivi della decisione presa dall'ufficio del collegio di Strambino, che ha letto l'onorevole relatore, come si fosse occupato l'ufficio del collegio elettorale di Stram-

bino in vedere se fossero regolari questi appelli, ed aveva trovato che questo appello non era regolare. L'ufficio IV concederebbe quest'irregolarità, ma dice: non siamo competenti a conoscerne, nè l'ufficio era a ciò competente. Chi conosce dell'irregolarità di un appello è il magistrato dinanzi a cui l'appello è portato. Ma prima di tutto è da osservarsi il disposto dell'articolo 59, il quale sospende l'effetto della decisione dell'intendente quando trattasi d'appello *introdotto*; ma dunque l'ufficio elettorale, per vedere sospeso l'effetto di un decreto che pubblica liste elettorali, necessariamente deve vedere se quest'appello è introdotto o no; dunque, quanto meno, dell'introduzione dell'appello deve conoscere.

Ora, un appello è *introdotto* quando è regolarmente notificato. Ma dai motivi sui quali venne a fondarsi l'operato dell'ufficio elettorale di Strambino precisamente ricaviamo che trattasi d'appello che non fu notificato: dunque non si tratta d'appello introdotto; dunque non è applicabile l'articolo 59; non sono dunque attendibili gli appunti i quali si deducono dall'articolo 59.

Ma vi ha di più, o signori. Non so farmi idea d'appello senza che vi sia una sentenza contro la quale questo appello abbia luogo: in questo caso non vi fu sentenza, perchè l'appello del quale si tratta all'articolo 59 si porta al magistrato solo pella decisione presa a senso dell'articolo 55. Quale è questa decisione?

« Chiunque si crede fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dall'intendente generale in Consiglio d'intendenza potrà promuovere la sua azione davanti al magistrato d'appello. »

Ora, ecco che qui non si tratta nè punto nè poco di decisione emanata dall'intendente in Consiglio d'intendenza; epperò, non essendovi tale decisione, non vi può essere stato appello. E se non sussiste quest'appello, non si può fondare efficacemente sull'articolo 59 della legge elettorale quell'appunto che si vorrebbe fare all'operato dell'ufficio elettorale di Strambino.

Credo con ciò di avere eliminate le difficoltà che si sollevano nella protesta cui accennava l'onorevole relatore, e che vennero ripetute nei motivi sui quali l'ufficio IV credette di fondare le sue conclusioni di annullamento.

Conchiudo quindi acciò voglia la Camera proclamare a deputato del collegio di Strambino il cavaliere Leone.

PRESIDENTE. Il deputato Crotti ha facoltà di parlare.

CROTTI. L'ora essendo tarda, e dovendo io rispondere all'onorevole oratore con documenti, pregherei la Camera di rimandare la discussione a domani...

Voci. No! no! Parli! parli!

PRESIDENTE. Mi pare che si possa continuare ancora la discussione.

CROTTI. In primo luogo debbo leggere, per mio debito di deputato, due proteste che mi sono giunte quest'oggi. Quindi risponderò all'onorevole Chiaves.

« L'elettore sottoscritto del collegio di Strambino, se-

zione di Azeglio, essendogli stato negato, nella chiusura del verbale di ballottaggio del 15 luglio, d'inserire i di lui richiami sopra varie irregolarità commesse dall'ufficio nel cominciare e nel corso della votazione, adducendo per motivo d'emettere tali osservazioni per iscritto, e che, nel mentre il ricorrente era uscito dalla sala per quelle stendere, veniva chiuso il verbale, ed era così privato d'inserirle in esso a termine di legge.

« I richiami sono i seguenti:

« 1° Per non essere stati ammessi a votare vari elettori che, muniti di certificato ed inseriti nella lista elettorale del 1857, già avevano preso parte alla prima votazione. I nomi sono i seguenti: Riconda Antonio, geometra; Riconda Giuseppe, Vignono Carlo, don Manfredino Credo e Nicolotti Giovanni;

« 2° Per essere stati ammessi a votare altri i quali non avevano diritto d'essere ammessi, per non constare che abbiano fatto innanzi al Consiglio comunale la loro dichiarazione nel modo prescritto dalla legge, ed essere alcuni tuttora iscritti in altri collegi. I nomi dei quali sono: Presbitero Alerino, Maxia-Serra, giudice; Vercellone, esattore;

« 3° Per avere il presidente dell'ufficio, dopo finito il primo appello, dichiarato la chiusura e quindi, quando quasi tutti gli elettori erano usciti dalla sala, accettate delle schede di elettori, e avere riaperto più volte l'urna.

« Chiede perciò che dagli onorevoli deputati venga dichiarata nulla la votazione. »

GUGLIANETTI. Legga la firma.

CROTTI. D'Harcourt.

È un solo elettore che l'ha rimessa questa protesta, il conte d'Harcourt. Nelle altre proteste lette dal relatore vi sono moltissime firme; in questa, l'ho già detto sin da principio, ve n'è una sola.

Vi è poi un'altra protesta del geometra Riconda Giuseppe; della quale mi farò a dare lettura alla Camera:

« Rappresenta il geometra Riconda Giuseppe di Azeglio, essere stato negli anni 1856 e 1857 iscritto sulla lista elettorale politica di Azeglio, sezione di Strambino, ed avere questo comune creduto di cancellarlo dalla lista del 1858, adducendo la deficienza di censo.

« Comunicata questa determinazione al ricorrente, in tempo utile esso ricorse al signor intendente generale d'Ivrea, come consta da sua ricevuta delli....., onde venire reintegrato su essa lista, adducendo nel ricorso i motivi, e presentando i documenti all'appoggio.

« L'intendente suddetto decretò a suo tempo la lista del 1858, senza menomamente fare cenno del ricorrente e senza provvedere ai suoi richiami.

« Nel frattempo che l'intendente tenne presso di sé le liste suddette senza decretarle, si presentò il momento della votazione per la nomina del deputato, e non essendo decretate le liste del 1858, a norma di legge si dovette votare necessariamente su quelle del 1857, a cui prese anche parte il ricorrente come iscritto sulla medesima; ma questa votazione non avendo sortito il pieno effetto, si dovette ricorrere ad un ballottaggio nel

frattempo tra la prima e seconda votazione. L'intendente suddetto decretò le liste del 1858, e quel signor sindaco stimò opportuno fare seguire la seconda votazione sulle liste ultimamente state decretate dal signor intendente, da cui ne risultava la cancellazione di parecchi che avevano preso parte alla prima votazione, e che non potevano più avere parte alla seconda, nonostante che siansi presentati; per contro erano stati ammessi a votare individui che non avevano preso parte alla prima votazione. Da quanto sopra pare all'esponente che debba essere nulla la suddetta votazione, al quale effetto ricorre alla Camera dei deputati, supplicandola di volere anzitutto annullare la votazione di cui è caso, e successivamente, esaminate le sorti in proposito, mandare all'intendente generale d'Ivrea di provvedere ai richiami del ricorrente. »

Ora vengo a rispondere all'onorevole relatore.

Comincio collo stabilire il numero dei voti che, secondo me, avrebbe avuto il marchese Birago. Dapprima egli ebbe 177 voti incontestati; a questi si debbono aggiungere i sette bollettini letti dall'onorevole relatore, i quali certamente non ammettono dubbio, e che l'ufficio IV ha ammessi in favore del marchese Birago. A questi si potrebbero ancora aggiungere i voti dei quattro elettori che avevano votato nella prima elezione del giorno 11 e furono esclusi dalla seconda. Ed a questo riguardo risponderò all'onorevole Chiaves che la votazione di ballottaggio, che mantiene lo stesso ufficio, deve avere la stessa lista di elettori. È il medesimo ufficio che continua, i medesimi elettori debbono pure continuare.

Una voce. No!

CROTTI. Questa ragione a me pare chiara. Secondo questo computo questi quattro voti sarebbero da aggiungere al marchese Birago (*Si parla*), e di più si dovrebbero aggiungere i tre che non erano sulle liste antecedenti, la loro qualità di elettori essendo formalmente contestata. Io tengo certi documenti che provano, almeno per due di essi, che non potevano essere elettori. In complesso si avrebbe il numero di 14, e per conseguenza il marchese Birago avrebbe potuto avere 191 voti, il che sarebbe maggioranza certa sul suo competitore.

Ora viene la questione, se la lista del 1858, pubblicata soltanto il 14 luglio, alla vigilia del ballottaggio, possa servire. Gli elettori hanno forse avuto tempo di fare i loro richiami? Di presentarli regolarmente, come avrebbe voluto l'onorevole Chiaves? Avrebbero essi avuto tempo di venir qui a Torino per presentarli alla Corte d'appello?

Io credo che, dal 14 a sera al 15, giorno in cui ebbe luogo il ballottaggio, erano i protestanti nell'impossibilità di ciò fare. Dunque essi presentarono la cedola d'appello presso l'intendente generale d'Ivrea, e fecero tutto quello che potevano fare, altrimenti vi sarebbe stata sorpresa per parte dell'intendente generale, se non avesse loro rilasciata detta cedola d'appello, ed avrebbe sembrato che avesse veramente avuto intenzione che i loro richiami non sortissero più effetto.

L'intendente generale pubblicò il primo suo decreto sulle liste elettorali di Azeglio il 30 giugno, che è del tenore seguente:

« L'intendente generale della divisione amministrativa di Ivrea,

« Vista la lista elettorale politica del comune di Azeglio debitamente riveduta e decretata dal Consiglio comunale a senso della legge 17 marzo 1848;

« Visti gli articoli 45, 46 e 48;

« Abbiamo provvisoriamente approvato come approviamo la lista anzidetta, mandando però cancellarsi dalla medesima gli infradesignati iscritti nei quali non concorrono tutti i requisiti dalla legge voluti, cioè:

« Signori Oddone Modesto e Favoretti Antonio (iscritti sotto i numeri 7 e 13 della lista), per non constare del censo dalla legge prescritto;

« Presbitero Alerino (n° 9 della lista), per non avere fatta la dichiarazione di domicilio nella conformità di cui all'articolo 68 del Codice civile, e 17 della legge 17 marzo sopra citata;

« Aly Belfadele medico Giovanni, Maxia-Serra avvocato Vincenzo e Vercellone Carlo (numeri 23, 24 e 25 della lista) per mancanza della voluta dichiarazione di domicilio.

« Il signor sindaco farà sollecitamente pubblicare apposito manifesto analogo al presente decreto, e dare notificazione del medesimo ai cancellati, con diffidamento che ogni richiamo dovrà essere portato innanzi all'ufficio d'intendenza generale nel termine perentorio di giorni dieci a fare tempo dalla pubblicazione di detto manifesto.

« Verrà fatto constare tanto della pubblicazione che delle notificazioni suddette per mezzo di apposito certificato del segretario comunale da trasmettersi in un colla lista a questo ufficio nel più breve termine possibile per l'occorrente definitiva decretazione. »

In queste liste elettorali sei individui erano stati portati dal Consiglio di Azeglio, e furono dall'intendente generale eliminati.

Il giorno 13 altro decreto, che io leggerò, li ammette di nuovo: tre di questi sei, perchè presentarono titoli ed avevano diritto per censo di essere elettori, e gli altri tre Maxia-Serra, Presbitero Alerino e Vercellone Carlo, perchè avevano fatta la loro dichiarazione nei rispettivi comuni di portare il loro domicilio politico in Azeglio.

Ora ecco una lettera di cinque consiglieri, che così si esprime:

« Azeglio, il 20 luglio 1858.

« *Illustrissimo signor conte,*

« In riscontro al pregiatissimo foglio di V. S. illustrissima, col quale si compiacque dirigersi a me per avere informazioni se questo signor giudice Maxia-Serra, il signor Vercellone, esattore, ed il signor Alerino Presbitero, possidente, avessero o no fatta la loro dichiarazione di volere essere iscritti sulla lista elettorale politica del 1858, mi faccio dovere di esporle quanto

infra, a nome anche dei sottoscritti miei colleghi, consiglieri comunali, coi quali ho conferito.

« Che nella tornata di codesta primavera il Consiglio comunale interpellò il signor sindaco se i suddetti individui avessero, o no, fatta la loro dichiarazione di domicilio politico, e, sulla risposta negativa del signor sindaco, si ventilò in tre sedute consecutive se i sopra citati individui dovessero o no essere compresi nella lista elettorale politica, non avendo essi fatta la loro dichiarazione, nè esibito il certificato di cancellazione del domicilio in cui trovavansi primieramente iscritti; ed il Consiglio unanime, quantunque sapesse che i sunnarrati individui non intendevano fare dichiarazione alcuna, ha stabilito di annoverarli sulla lista, lasciando in arbitrio al signor intendente generale di mantenerli o cancellarli dalla lista.

« Godiamo intanto della circostanza per protestarci con distinta considerazione, ecc.

« *Sottoscritti*: Nicolotti Giovanni, *consigliere* — Pattono Mattia, *consigliere* — Vigna Antonio, *consigliere* — Riconda Antonio, *consigliere* — Coppo Giuseppe, *consigliere*. »

Da questo si capisce come l'intendente d'Ivrea, nel decreto del 30 giugno, li aveva esclusi.

Dunque il sindaco del comune di Azeglio non poteva avere fra le mani la dichiara di sei mesi prima, come porta l'articolo 17 della legge elettorale, del cambiamento di domicilio di questi elettori. Ora leggerò le ragioni dette dall'intendente generale per ammetterli il 13 luglio. Ho qui il decreto, di cui leggerò soltanto la parte relativa:

« Tenore di decreto del 13 luglio.

« Ritenuto, quanto ai ricorsi dei signori Maxia-Serra avvocato Vincenzo, Vercellone Carlo e Presbitero Alerino, che si sarebbe riconosciuto avere i medesimi fatta l'opportuna dichiarazione di domicilio a senso dell'articolo 17 della legge, il primo cioè sotto la data del ventiquattro ottobre mille ottocento cinquantasette, il secondo sotto quello del quindici dicembre successivo, ed il terzo sin dal sei aprile mille ottocento cinquantasei, e così da oltre i sei mesi prima della presente revisione della lista, ecc. »

Io dico invero che a questo riguardo non ci capisco più niente.

Ecco ora una dichiara del sindaco d'Ivrea riguardo al Presbitero Alerino:

« Il sindaco del municipio d'Ivrea certifica che il signor tenente Presbitero Alerino, fu Giuseppe, è iscritto, sin dall'anno 1857 e 1858, sulla lista degli elettori politici di questa città.

« Ivrea, 13 novembre 1858.

« *Sottoscritto*: Il sindaco BRIDA. »

Dunque, come mai ha potuto il signor Presbitero Alerino fare, due anni fa, la sua dichiarazione di volere trasportare il suo domicilio politico ad Azeglio, quando qui avvi la dichiara del sindaco d'Ivrea, che dice che egli è tuttora in Ivrea?

L'altra dichiara poi del signor Vercellone, ancorchè fosse stata fatta al 15 dicembre 1857, non lo sarebbe stata sei mesi prima della formazione delle liste elettorali, come esige l'articolo 17 della legge, ma solo sei mesi prima del ballottaggio che ebbe luogo il 15 luglio.

È quindi provato che questi due elettori non potevano essere in Azeglio, ma che però hanno concorso a formare il numero dei voti dati al candidato cavaliere Leone. In conseguenza del fin qui detto non posso che appoggiare le conclusioni del IV ufficio.

Ritengo che il marchese Birago sarebbe stato l'eletto per il numero dei voti; ma, siccome vi sono molte e molte irregolarità, io voto per l'annullazione di questa elezione.

CHIAVES. Sarò brevissimo, e non abuserò della sofferenza della Camera.

Mentre io sostengo, come ho già detto, che l'ufficio elettorale di Strambino e questa Camera sono competenti a conoscere dell'efficacia ed irregolarità dell'introduzione dell'appello di cui all'articolo 59 della legge elettorale, debbo pur sostenere nello stesso tempo che la Camera è incompetentissima a decidere ciò di che vorrebbe presentare questione l'onorevole conte Crotti, il quale parrebbe volere che la Camera ora si facesse capace di tutte le ragioni, le quali avevano gli elettori reclamanti, a respingere la decisione dell'intendente; poichè le dichiarazioni, di cui diede lettura l'onorevole conte Crotti, sono tendenti appunto a stabilire che l'intendente generale non avesse diritto o ragione di fare ciò che ha fatto; ma non è certo la Camera competente a ciò definire.

In ordine a quanto volle l'onorevole conte Crotti rispondere alle mie osservazioni, credo sia tolta di mezzo ogni questione con questa considerazione: se trattasi dell'appunto che riflette le diverse liste elettorali con cui si fecero le operazioni elettorali del collegio di Strambino, il conte Crotti sosteneva che gli stessi elettori, i quali hanno preso parte alla prima votazione, debbono pur prendere parte al ballottaggio; ma vegga l'onorevole conte Crotti, a quale conseguenza irrazionale si giungerebbe in tal modo. A vietare che l'elettore iscritto, il quale non prese parte alla prima, possa prendere parte alla seconda votazione; imperocchè, quando si pone avanti un principio, bisogna andare alle sue ultime conseguenze. L'onorevole conte Crotti accennava poi, in ordine al secondo appunto, ad un fatto che è nuovo nella discussione, ma che pure, a parer mio, non abbisogna di molte parole per essere combattuto. Egli disse che era troppo stringente il tempo perchè potessero questi elettori munirsi di un appello regolare e farne constare.

Ma, dal momento in cui la legge stabilisce un determinato effetto ad un atto, e vuole che quell'effetto non si ottenga altrimenti che presentando un atto in debite forme, la stringenza del tempo in cui sia colui che deve presentare l'atto non può fare variare l'effetto. Mi varrò d'un esempio affatto legale. Se taluno dicesse: non ho potuto fare l'atto pubblico di vendita di quel fondo per-

chè mi mancava il tempo, per ciò solo non potrà sostenere che sia ben venduto lo stabile.

Credo che queste osservazioni siano bastevoli ad eliminare le eccezioni che credette l'onorevole conte Crotti di opporre alle osservazioni mie precedenti.

CROTTI. Non farò che una semplice osservazione. È egli possibile che un'elezione si faccia su due liste elettorali? In molti comuni che ho qui registrati, ed il cui nome potrei leggere alla Camera se lo desiderasse, si fecero le elezioni sulle liste del 1857; in quello di Azeglio sulle liste del 1858. Che vi possa essere così poco tempo da non poterle pubblicare dappertutto, lo capisco; ma o si mandino dappertutto o non si mandino in nessun luogo.

Il mandare le liste nuove in Azeglio e non in altri comuni, questo mi pare assai singolare.

Quanto poi all'osservazione che fece l'onorevole Chiares intorno alla conseguenza cui si andrebbe incontro se si adottasse il principio che gli elettori che hanno nominato l'ufficio definitivo debbano soli votare nel ballottaggio, passa tra il caso da lui supposto ed il caso attuale questa differenza, che nel primo l'iscritto nelle liste elettorali si astiene volontariamente dall'esercitare il diritto che gli compete, mentre invece in questo secondo, del cambiamento delle liste elettorali, gli è dalla forza negato l'uso legale di questo diritto, e così alla sua esclusione dal voto ha presieduto l'arbitrio.

PRESIDENTE. Come ha inteso la Camera, l'ufficio conchiude perchè sia annullata l'elezione fatta dal collegio di Strambino.

Metto ai voti queste conclusioni.

(Dopo prova e controprova, sono adottate.)

Pregherei la Camera di volersi radunare domani negli uffici alle ore undici. Saranno ad esaminarsi alcuni disegni di legge già presentati alla Camera, e particolarmente quello relativo alla guardia nazionale deposto nell'odierna tornata dal ministro dell'interno. Questo disegno è d'urgenza, e pregherei gli uffici di volersene occupare sollecitamente.

Domanderò pure alla Camera se, in ordine alla risposta da farsi al discorso della Corona, essa intenda seguire l'uso degli anni precedenti, giusta il quale il presidente sceglieva il redattore di tale risposta. Se la Camera intende seguire la stessa norma, nominerò il deputato a cui commettere un tale ufficio.

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora pregherò l'onorevole Correnti di volersene incaricare.

PROGETTI DI LEGGE: 1° ISTITUZIONE DI UNA CLASSE TEMPORARIA NELLA CORTE D'APPELLO DI CASALE; 2° ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge riguardante l'istituzione di una classe temporaria presso la Corte d'appello di Casale, ed altre disposizioni per supplire al numero necessario di consiglieri in tutte le Corti del regno in caso d'assenza o d'impedimento. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 15.)

Persuasione che la Camera intera è convinta dell'urgenza del provvedimento che propongo, io spero che vorrà accogliere la preghiera che le dirigo di volere esaminare e discutere questo progetto il più prontamente che sia possibile.

Ripropongo poi il progetto di legge sull'esercizio della professione dei procuratori, che era stato presentato verso il fine della scorsa Sessione (Vedi vol. *Documenti*, pag. 22); e siccome è a mia notizia che gli uffici della Camera lo hanno già esaminato, che una Commissione fu già nominata, e che essa ha già in pronto la sua relazione, così io pregherei la Camera a volere confermare la Commissione medesima onde esso si possa prontamente discutere.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor guardasigilli della presentazione di questi due progetti.

Infanto consulterò la Camera se intende di ammettere la proposta del signor ministro, quella cioè di confermare gli stessi commissari per quanto concerne il progetto di legge, presentato nella Sessione passata, relativo all'esercizio della professione dei procuratori.

(La Camera delibera affermativamente.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Seguito della verifica di poteri;
- 2° Nomina della Commissione per la biblioteca della Camera;
- 3° Nomina della Commissione per la sorveglianza della Cassa dei depositi;
- 4° Nomina della Commissione per la sorveglianza della Cassa ecclesiastica.